



## CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETARIO COMUNALE

### Determina del Responsabile del Servizio N. 22 del 20/06/2025

PROPOSTA N. 906 del 20/06/2025

**OGGETTO:** Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale - Sede di Pescara pervenuto al Prot. n. 13.274 del 12.05.2025. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Cepagatti. CIG B75B9BF616.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2024, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP – (documento unico di programmazione) 2025- 2027;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 14.02.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**RILEVATO** che, ai sensi della vigente Architettura organizzativa, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2023 il Segretario Generale è investito della responsabilità dell'Ufficio "Cura del Contenzioso";

**ATTESA** la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**PREMESSO** che:

- in data 12.02.2024 perveniva a mezzo pec Ricorso in appello, acclarato in pari data al protocollo comunale n. 4306, con il quale Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico, per mezzo dei propri procuratori, chiedeva l'annullamento e/o la integrale riforma, previa concessione di misure cautelari ex art. 55, comma 10 c.p.a., della sentenza del Tar Abruzzo – Pescara Sez. 1 n. 267 pubblicata il 12.07.2023 nei confronti delle appellate Regione Abruzzo, CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto ambientale e Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature Wwf Italia Onlus;
- il contenzioso, sia in primo grado che nell'introducendo secondo grado, concerneva il diniego della Regione Abruzzo alla domanda di rilascio di una valutazione di impatto ambientale postuma in relazione al progetto di completamento del Retail Park Mirò – centro commerciale Megalò;
- il TAR Pescara con la citata sentenza n. 267/2023 aveva riconosciuto la legittimità del predetto diniego in quanto la società istante sarebbe risultata priva di un valido titolo edilizio poichè *“nel caso di specie, la caducazione dei titoli edilizi deriva dall'annullamento della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi”* indetta dal Comune di Cepagatti, annullamento a suo tempo disposto con sentenza del Tar Pescara n. 69/2019 e confermato

- con sentenza del Consiglio di Stato n. 6044/2020, contenziosi questi ultimi in cui era parte il Comune di Cepagatti;
- il ricorso in appello, muovendo dal presupposto che i titoli edilizi non erano mai stati espressamente annullati dalle sentenze Tar n. 69/2019 e Consiglio di Stato n. 6044/2020, affermava la erroneità della sentenza del Tar Pescara n. 267/2023 che, sulla scorta dell'erronea assunzione dell'avvenuta rimozione dei titoli edilizi, aveva omesso di entrare nel merito delle doglianze di Sile Costruzioni avverso il diniego di VIA postuma impugnato e quindi aveva deciso, in linea puramente pregiudiziale, che in mancanza dei sottostanti titoli edilizi (mai annullati) non si potesse dar corso al procedimento di VIA postuma ex art. 29 del D.Lgs n. 152/2006;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 07.05.2024 il Comune di Cepagatti stabiliva di intervenire "*ad adiuvandum*" nel giudizio di appello introdotto da Sile Costruzioni S.r.l. per l'annullamento e/o la integrale riforma, previa concessione di misure cautelari ex art. 55, comma 10 c.p.a., della sentenza del Tar Abruzzo – Pescara Sez. 1 n. 267/2023, disponendo all'uopo il conferimento, tramite il competente servizio comunale, dell'incarico professionale per la propria rappresentanza e difesa nel relativo giudizio;
  - il Consiglio di Stato – Sezione IV con sentenza n. 289 del 15.01.2025 accoglieva l'appello e per l'effetto annullava i precedenti giudizi VIA negativi;
  - a seguito della predetta sentenza, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale emetteva il Giudizio n. 4496 del 13.03.2025 in favore di Sile Costruzioni S.r.l.;

**DATO ATTO** che:

- in data 12.05.2025 al Protocollo comunale n. 13.274 è pervenuto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale – sede di Pescara proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature WWF Italia ETS, presentato anche nei confronti del Comune di Cepagatti, con il quale si chiede l'annullamento del predetto Giudizio VIA n. 4496/2025 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
- l'Amministrazione, tramite la persona del Sindaco, ha richiesto all'Avv. Lorenzo Passeri, difensore del Comune di Cepagatti nel citato contenzioso svoltosi avanti il Consiglio di Stato come anche in quelli conclusi con sentenza Tar n. 69/2019 e Consiglio di Stato n. 6044/2020, di esprimere un motivato avviso, alla luce della conoscenza acquisita sulla materia del contendere nonché del suo prudente apprezzamento, sulla opportunità/convenienza che il Comune di Cepagatti si costituisca nel giudizio introdotto da WWF Italia avanti il TAR Pescara;
- con nota mail pervenuta al Prot. n. 14.543 in data 26.05.2025, l'Avv. Passeri, nell'evidenziare che l'associazione ricorrente ha nuovamente messo in discussione la validità dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Cepagatti, proprio in relazione a tale profilo ritiene opportuna la costituzione in giudizio di questo Ente potendo ancora riconoscersi sussistente l'interesse processuale dell'amministrazione comunale a difendere la validità dei propri titoli edilizi;
- con nota prot. n. 14925 del 28.05.2025, il Responsabile del Servizio 4° ha richiesto espressamente di costituirsi nel giudizio di cui sopra ovvero di valutarne l'opportunità;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 05.06.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito di costituirsi nel giudizio introdotto da WWF Italia ETS avanti il TAR Pescara per l'annullamento del Giudizio VIA n. 4496/2025 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e si è altresì autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale di patrocinio e difesa di questa Amministrazione nel giudizio di cui sopra qualora non fosse intervenuto in tempi ragionevolmente congrui con le scadenze processuali il riconoscimento e la

prestazione dell'assistenza legale da parte della compagnia assicuratrice del Comune per la responsabilità patrimoniale;

**ATTESO** che con nota pec del 19.06.2025, acclarata al Prot. comunale n. 17.371 del 20.06.2025, il Broker comunale ha comunicato l'indisponibilità della compagnia assicuratrice ad assumere la gestione diretta della vertenza attraverso il conferimento di incarico difensivo a legale di propria fiducia ed ha altresì suggerito di provvedere alla costituzione autonoma mediante conferimento di incarico fiduciario a legale/avvocato di scelta comunale;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni in giudizio per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

**CONSIDERATO** che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

**RICHIAMATO** l'articolo 56 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che testualmente prevede:

*1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

[...]

*h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

[...]

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

[...]

**ATTESO** che l'articolo 13 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, che l'affidamento dei contratti esclusi, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli nn. 1(risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato);

**CONSIDERATO:**

- che il Comune di Cepagatti dispone di un elenco aperto di avvocati esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
- nondimeno, nel caso di specie, appare opportuno e conveniente per l'Ente conferire l'incarico in questione all'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara, alla luce della ampia conoscenza già acquisita dal medesimo sulla materia del contendere per aver assistito il Comune in precedenti contenziosi amministrativi intercorsi con Sile Costruzioni e il Comitato VIA della Regione Abruzzo oltre che nel contenzioso ultimo concluso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 289/2025, e dunque sostanzialmente per ragioni di complementarietà con incarichi già espletati, nonché per aver già espresso un parere sul contenuto del ricorso al TAR presentato da WWF Italia ETS;

**DATO ATTO** che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo PEC con nota prot. n. 15.365/2025 il preventivo di spesa per il patrocinio legale dell'ente nella procedura in parola all'Avv. Passeri Mencucci;

**VISTA** la nota pec registrata al protocollo generale dell'Ente al n° 17.347 del 19.06.2025 con la quale l' Avv. Passeri Mencucci ha comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico in argomento per l'importo di € 1.100,00 oltre spese generali 15%, Cassa avvocati 4% e Iva 22%, per un totale di € 1.605,03 al lordo della ritenuta d'acconto, importo indubbiamente congruo rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/20214 come modificato dal D.M. n. 147/2022;

**RITENUTO** dunque, di affidare in via diretta all' Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti nel procedimento giudiziario introdotto avanti il TAR Pescara da WWF Italia Ets;

**PRECISATO** che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

**VISTE** la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Forense, le dichiarazioni relative all'insussistenza di conflitti di interesse e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute al protocollo in uno al preventivo di cui sopra;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il codice CIG B75B9BF616 da parte di Anac, ai sensi della delibera Anac n. 584 del 19.12.2023;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto da WWF Italia ETS con ricorso avanti il T.A.R. Abruzzo – sezione di Pescara acclarato al Prot. comunale n. 13.274 del 12.05.2025, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale di cui sopra, a valere sull'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.605,03 oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Passeri la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2025;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed al relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

#### DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventicinque il giorno \_\_\_\_\_ del mese di giugno

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con studio in Pescara Via Falcone e Borsellino n. 38, codice fiscale \_\_\_\_\_

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti intende costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo – Sezione di Pescara introdotto con ricorso acclarato al protocollo comunale n. 13.274 del 12.05.2025 da Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature WWF Italia ETS contro la Regione Abruzzo, il CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto ambientale e nei confronti di S.I.L.E. Costruzioni Srl, Comune di Chieti e Comune di Cepagatti, per l'annullamento del giudizio VIA n. 4496/2025 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
  - che con deliberazione della Giunta comunale n.62 del 05.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
  - che con Determinazione del Segretario Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 1.605,03 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 17.347/2025 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa.
- 2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.  
In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con il preventivo adeguato all'importanza dell'opera già assunto a prot. n. 17.347 del 19.06.2025 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita, salvo quanto previsto al successivo punto 8).
- 3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, qualora l'importo liquidato dal Giudice sia maggiore di quello preventivato e impegnato, il Comune corrisponderà la differenza solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza potrà essere corrisposta dal Comune nel limite dell'impegno di spesa assunto. In caso di vittoria della controparte, al legale nominato verrà corrisposto un compenso pari alla minor somma fra il preventivo presentato e l'importo liquidato in sentenza in favore della controparte. In caso di compensazione delle spese, sarà corrisposto l'importo preventivato.
- 4) Nel caso di difesa affidata per controversia di valore indeterminato, si applicano le medesime previsioni di cui al precedente art. 3.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2) del presente disciplinare.

Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: B75B9BF616.

6) Il Comune di regola non corrisponde acconti, salvo il caso di richieste debitamente motivate dal professionista.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli eventuali acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, o si rendano necessarie prestazioni aggiuntive, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.

16) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

19) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.

20) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale - che ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

21) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CEPAGATTI  
PROFESSIONISTA

IL

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

COMUNE DI CEPAGATTI  
PROFESSIONISTA

IL

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.*

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 906 del 20/06/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 20/06/2025

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 906 del 20/06/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	139	17	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.605,03

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PICA STEFANIA il 20/06/2025.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1055

Il 20/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 723 del 20/06/2025 con oggetto: **Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale - Sede di Pescara pervenuto al Prot. n. 13.274 del 12.05.2025. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Cepagatti. CIG B75B9BF616.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 20/06/2025.